

Brescia, lì 19.06.2019

SPETT.LE CLIENTE

FATTURA DIFFERITA CON LA DATA DELL'ULTIMA OPERAZIONE

Con la **circolare n. 14/E** pubblicata il 17 giugno 2019, l'Agenzia delle entrate ha precisato come la **“data documento” da valorizzare sul file deve essere sempre quella dell'operazione a prescindere dalla successiva documentazione mediante Sdl.**

Possono così finalmente superarsi tutte quelle pratiche operative realizzate “forzando” i sistemi operativi al fine di indicare sul tracciato come data di emissione quella della trasmissione al sistema di interscambio le quali, il più delle volte, non coincidono.

Anche per le differite la data da indicare sul tracciato xml, da cui derivano esigibilità e registrazione, coincide con quella di effettuazione dell'operazione

Laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio, “quella dell'ultima operazione”.

Esemplificando:

- in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la e-fattura tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file, il 28 settembre, giorno dell'ultima operazione.

Un'ampia parte del documento di prassi è dedicato ai nuovi termini per l'emissione delle **fatture immediate**.

Il novellato art. 21 del DPR 633/72 prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario indicare anche la data di effettuazione dell'operazione, sempreché sia diversa da quella di emissione.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente” la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell'operazione.

A titolo esemplificativo:

- immaginando che il 28 settembre 2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura (immediata) potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 10 giorni (ad es. l'8 ottobre 2019) e nel campo "Data" sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28 settembre 2019).

Si tratta, indubbiamente, di un'attesa **semplificazione**, che, come sottolineato dall'Amministrazione finanziaria consentirà di evitare "ulteriori costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali", e che lascia, conseguentemente, presumere che non sarà apportata alcuna modifica alle specifiche tecniche allegate al provv. 89757/2018.

Occorre, tuttavia, rimarcare come tali conclusioni **non si applichino alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche non inviate mediante Sdl)**, che dovranno contenere entrambe le date.

Il DL 119/2018 ha apportato modifiche anche all'art. 23 del DPR 633/72, il quale attualmente prevede che le fatture emesse siano annotate "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di **effettuazione** dell'operazione".

Sul punto la circolare n. 14/2019 precisa che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di "rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione)", in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell'imposta.

Tornando all'esempio precedente, la fattura emessa l'8 ottobre 2019, ma riferita a un'operazione posta in essere nel mese di settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre, **ma con riferimento al mese precedente, concorrendo alla relativa liquidazione IVA** (nel caso di specie, quindi, l'imposta eventualmente dovuta andrà versata entro il 16 ottobre).

Ai fini del rispetto dei principi di ordinata contabilità, **in caso fatture immediate:**

- **alcune emesse contestualmente all'effettuazione dell'operazione,**
- **altre avvalendosi invece del periodo dei dieci giorni per la trasmissione,**

l'operatore è tenuto ad individuarle distintamente utilizzando o una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, ovvero registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo.

Va, infine, sottolineato come l'art. 12 del DL 119/2018 non abbia apportato modifiche al comma 2 del citato art. 23, il quale continua a disporre che "Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione".

Sul punto la circolare chiarisce tuttavia che, attesa la finalità della norma, volta alla **corretta liquidazione** dell'imposta, la data da indicare nel registro delle fatture emesse è quella riportata nel campo "Data" del file della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l'effettuazione dell'imposta e, conseguentemente, con l'esigibilità dell'imposta.

Studio Dott. Begni & Associati